

STATUTO TISKI
FEDERAZIONE SCI DELLA SVIZZERA ITALIANA
Edizione 26.09.2020

I. NOME, SEDE E SCOPO:

Art. 1

- 1.1. TiSki è un'associazione sportiva, apolitica e aconfessionale, regolata dal presente statuto e dagli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).
- 1.2. Ha sede, di regola, presso il domicilio del proprio presidente. La sede, in accordo con il presidente, può essere modificata.
- 1.3. È un'associazione regionale di Swiss-Ski ai sensi delle disposizioni statutarie di quest'ultima.

Art. 2

Lo scopo di TiSki è quello di:

- a. Promuovere, sviluppare e propagandare la pratica dello sci e degli sport di scivolamento sulla neve nel Cantone Ticino e nel Moesano.
- b. Promuovere, attraverso gli sci club membri (in seguito detti club), il cameratismo, il piacere e la comprensione per gli sport sulla neve.
- c. Promuovere e sostenere provvedimenti per una maggiore sicurezza e salute nella pratica degli sport sulla neve.
- d. Promuovere il rispetto della natura e dell'ambiente.
- e. Trovare ampio sostegno presso i suoi membri, presso la popolazione, nel turismo e nell'economia.
- f. Raggiungere una posizione leader nello sport di massa, in quello giovanile ed agonistico e favorire la commercializzazione degli sport sulla neve.

II. MEMBRI: DIRITTI E DOVERI:


Art. 3

- 3.1. Sono obbligatoriamente membri di TiSki tutti i club affiliati alla Swiss-Ski e aventi sede nelle regioni di cui all'art. 2 lett. a).
È quindi esclusa un'affiliazione solo a TiSki come pure solo a Swiss-Ski.
- 3.2. L'affiliazione a TiSki diventa effettiva con l'accettazione del club in seno a Swiss-Ski.
- 3.3. Le dimissioni o l'espulsione da Swiss-Ski comportano automaticamente per il club, la perdita della qualità di membro di TiSki.

Art. 4

- 4.1. Nelle assemblee, ogni club ha diritto ad un voto ogni 20 soci, o frazione superiore a 10.
Ogni club ha diritto ad almeno 1 voto.
- 4.2. Per la determinazione dei voti spettanti a ciascun club, fa stato il numero dei soci annunciati a Swiss-Ski entro il 31 marzo dell'anno in corso.
- 4.3. Il mancato pagamento delle quote a Swiss-Ski e a TiSki, comporta la perdita automatica del diritto di voto nelle assemblee.

1



Art. 5

- 5.1. I Club devono versare a TiSki una quota annua base e una quota annua per ogni singolo socio affiliato, ad eccezione dei membri OG.
Per la determinazione del numero dei soci vale per analogia l'art. 4 cpv. 2.
- 5.2. Le quote annue sono fissate dall'assemblea ordinaria.

III. PATRIMONIO TISKI

Art. 6

- 6.1. Il patrimonio di TiSki è costituito dai beni mobili ed immobili e dalla liquidità le cui fonti ordinarie sono le quote versate dai club, i contributi di Swiss-Ski, di altri enti e di altre organizzazioni.

IV. RESPONSABILITA':

Art. 7

- 7.1. Gli obblighi di TiSki verso i terzi sono garantiti unicamente dal suo patrimonio.
- 7.2. È assolutamente esclusa la responsabilità patrimoniale dei club, del CD e dei suoi membri.
- 7.3. Il CD è tenuto a stipulare e a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile a nome di TiSki che copra i rischi relativi all'attività della stessa.

V. ORGANI:

Art. 8


Gli organi di TiSki sono:

- a) l'assemblea dei delegati dei club;
- b) il Consiglio Direttivo (in seguito detto CD);
- c) la commissione di revisione dei conti.

a) **Assemblea dei delegati dei club:**

Art. 9

- 9.1. L'assemblea dei delegati dei club è l'organo supremo di TiSki.
- 9.2. Ogni club può partecipare con numero illimitato di delegati. Tuttavia un solo delegato esprime i voti del club. La rappresentanza di un club mediante procura ad un altro club non è ammessa.



Anna Gabriel

Art. 10

- 10.1.** TiSki tiene annualmente un'assemblea ordinaria che deve aver luogo entro il 15 giugno.
- 10.2.** L'assemblea dev'essere convocata, dal CD con 20 giorni di anticipo.
Alla convocazione deve essere allegato l'ordine del giorno.
- 10.3.** L'assemblea ordinaria è diretta dal presidente di TiSki o, in caso di impedimento, dal vicepresidente.
Essa può deliberare solo sugli oggetti indicati all'ordine del giorno.
- 10.4.** Proposte e presentazione di candidati possono essere fatte dai club. Le proposte devono pervenire per iscritto al presidente 6 settimane prima dell'assemblea, mentre le presentazioni 14 giorni prima dell'assemblea.
- 10.5.** Le decisioni dell'assemblea sono valide qualunque sia il numero dei club rappresentati, riservati gli art. 20 e 21 sullo scioglimento di TiSki.
- 10.6.** Per la nomina di soci onorari, occorre la maggioranza dei 2/3 dei voti presenti.
- 10.7.** Le decisioni sono prese, per quanto la legge o lo statuto non dispongano diversamente, a semplice maggioranza dei voti espressi.
A parità di voti si ripete la votazione. In caso di nuova parità decide il voto del presidente.

Art. 11

Competenze dell'assemblea:

- 11.1. Deliberare:**
- sui rapporti annuali del CD;
 - sui conti d'esercizio e sul rapporto di revisione;
 - sul programma d'attività;
 - sul preventivo per la stagione entrante;
 - su proposte del CD e dei club.
- 11.2.** Determinare le quote di TiSki.
- 11.3. Attribuire**
- l'organizzazione dell'assemblea.
- 11.4. Ratificare:**
- la designazione di incaricati per mansioni speciali.
- 11.5. Procedere:**
- alle nomine statutarie;
 - alla nomina di soci onorari.
- 11.6. Approvare:**
- le modifiche dello statuto.



Art. 12

- 12.1.** Un'assemblea straordinaria può essere convocata dal CD, oppure su domanda scritta di almeno 1/3 dei club.
- 12.2.** L'assemblea straordinaria dev'essere convocata dal CD, entro due mesi dalla richiesta e con 20 giorni di anticipo.
Alla convocazione devono essere allegati l'ordine del giorno e la motivazione.
I termini e le modalità di convocazione valgono anche se l'assemblea straordinaria è richiesta direttamente dal CD.
- 12.3.** L'assemblea straordinaria è diretta dal presidente di TiSki, o in caso di impedimento, dal vicepresidente.
- 12.4.** Per quanto concerne il diritto di domandare la convocazione e le norme sul voto, fanno stato gli art. 4, 9 e 10 del presente statuto.

b) Consiglio Direttivo (CD):


Art. 13

- 13.1.** Il CD ed il presidente sono eletti dall'assemblea dei delegati dei club.
Esso si compone di almeno 8 membri, tra cui il presidente.
- 13.2.** Fra i suoi membri il CD designa un vice presidente.
- 13.4.** Il CD è eletto per un periodo di 4 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
- 13.5.** Il CD delibera validamente solo alla presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le decisioni sono prese a semplice maggioranza e, in caso di parità, decide il voto del presidente o, in sua assenza, quello del vice presidente.
- 13.6.** I membri del CD devono rispettare il principio della collegialità.

Art. 14

Competenze del CD:

- 14.1.** Dirigere gli affari correnti, amministrare il patrimonio di TiSki e rappresentarla verso i terzi.
- 14.2.** Eseguire le decisioni dell'assemblea.
- 14.3.** Designare i membri ed i compiti dei settori e delle unità strategiche.
- 14.4.** Nominare e avvalersi di collaboratori esterni per lo svolgimento della sua attività.
- 14.5.** Elaborare il programma delle manifestazioni.
- 14.6.** Presentare alle assemblee i rapporti, i preventivi ed i consuntivi delle attività.
- 14.7.** Prendere ogni altra decisione, nell'interesse di TiSki, che non sia deferita ad altri organi della stessa.
- 14.8.** Intrattenere stretti rapporti con tutti i club.
- 14.9.** Istituire ulteriori settori e unità.
- 14.10.** Convocare, in autunno, una riunione dei presidenti dei club con carattere consultivo.



Anna Gabutti

Art. 15

- 15.1. Il CD impegna il rappresentante di TiSki verso i terzi, mediante la firma collettiva a due del presidente o del vice presidente, unitamente ad un altro membro.
È possibile, per problemi amministrativi, la procura con firma individuale.

c) Commissione di revisione

Art. 16

- 16.1. È composta da delegati del club designato revisore dei conti dall'assemblea.
Procede alla verifica dei conti, dei bilanci d'esercizio e presenta il suo rapporto direttamente all'assemblea.
Copia del rapporto dev'essere consegnata al CD al più tardi 10 giorni prima della data dell'assemblea.
- 16.2. Il CD può avvalersi di una società esterna per revisionare i propri conti prima di presentarli al club.

VI. SETTORI – UNITA':

Art. 17

- 17.1. I responsabili dei settori di attività e delle unità strategiche siedono nel CD.
- 17.2. Oltre ad essere responsabili delle attività inerenti i loro settori, sono incaricati di coordinare le attività tra le unità strategiche.
- 17.3. Svolgono le loro attività nell'ambito di quanto definito dal CD. Informano regolarmente il CD dello svolgimento di tali attività.
Ogni nuova attività che riguarda TiSki nel suo insieme e che non fosse stata definita anticipatamente dal CD deve essere sottoposta a quest'ultimo per approvazione.

VII. PERIODO D'ATTIVITA':

Art. 18

- 18.1. L'esercizio amministrativo di TiSki corrisponde a quello di Swiss-Ski.

VIII. MODIFICA DELLO STATUTO:

Art. 19

- 19.1. Lo statuto può essere modificato con l'approvazione dei 2/3 dei voti presenti all'assemblea e che rappresentino almeno 1/3 dei club presenti.
- 19.2. Le disposizioni statutarie relative allo scioglimento non possono essere modificate che per decisione delle maggioranze previste per lo scioglimento di TiSki (art. 20 cpv.1)
- 19.3. Se la proposta di modifica non viene dal CD deve essere presentata almeno due mesi prima, con motivazione scritta al CD, che la sottoporrà alla prossima assemblea. In questo caso il CD è autorizzato a fare controproposte.
- 19.4. In ogni caso, anche se proveniente dal CD, il testo delle modifiche proposte, dev'essere comunicato ai club unitamente all'ordine del giorno.

Anna Gabrik

IX. SCIoglimento:

Art. 20

- 20.1.** TiSki potrà essere sciolta, su proposta del CD o di singoli club, da un'assemblea straordinaria alla quale devono essere presenti almeno i 3/4 dei club con una maggioranza dei 3/4 dei voti presenti.
- 20.2.** Se l'assemblea straordinaria convocata appositamente non raggiungesse il numero di presenze necessarie, una seconda assemblea può essere convocata al più presto dopo 10 e al più tardi dopo 30 giorni dalla prima. La decisione potrà, in tal caso, essere presa a maggioranza dei 3/4 dei club presenti indipendentemente dal numero degli stessi.

Art. 21

- 21.1.** In caso di avvenuto scioglimento, il patrimonio di TiSki sarà amministrato da Swiss-Ski per un periodo di 5 anni.
- 21.2.** Se entro questo termine sarà creata una nuova associazione con gli scopi enunciati nel presente statuto e che avrà funzione di associazione regionale di Swiss-Ski potrà entrare in possesso del patrimonio della disciolta TiSki.
- 21.3.** Trascorsi i 5 anni senza che l'ipotesi del cpv. 2 si sia verificata Swiss-Ski dovrà destinare il patrimonio della disciolta TiSki allo sviluppo degli sport di scivolamento sulla neve nelle regioni di cui all'art. 2 lett. a) del presente statuto.

X. DISPOSIZIONI FINALI ED ABROGATIVE

Art. 22

- 22.1.** Il presente statuto entra in vigore immediatamente dopo la ratifica da parte di Swiss-Ski ed abroga ogni disposizione statutaria precedente.
- 22.2.** Per quanto non previsto dal presente statuto fa stato lo statuto di Swiss-Ski con i rispettivi regolamenti.

Approvato dall'assemblea dei delegati dei club del 26 settembre 2020 e ratificato da Swiss-Ski.

TISKI:

Il Presidente:
Enzo Filippini



Gli scrutatori
Ivan Catarin, SC Losone
Raffaele Merelli, SC Lodrino Prosito



La Segretaria:
Anna Gabutti

